

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1923 del 20/04/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' FELLEGARA IN COMUNE DI SCANDIANO (RE). DITTA: CASALI ORNELLA. PRATICA: REPPA2997.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1989 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti APRILE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 4029 del 22/03/2006 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea a Ferroni Irene e Figli, c.f. FRRRNI25B42A162J, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica REPPA2997), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 70,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Scandiano (RE), via Sabatini, su terreno di proprietà dei sig.ri Ferroni Irene, Casali Ornella e Casali Emmore, censito al fg. n. 6, mapp. n. 79 sub C;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata dichiarata pari a l/s 0,666;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.152,00;

PRESO ATTO che:

- con domanda, assunta al prot. n. 4319 del 08/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la sig.ra Ferroni Irene, c.f. FRRRNI25B42A162J ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione con portata massima di l/s 2,0, media di l/s 0,67 e per complessivi 1.150,00 mc/annui;
- con domanda, assunta al prot. n. PG/2015/0734182 del 07/10/2015, è stata reiterata la richiesta di rinnovo di cui sopra;
- con domanda, assunta al prot. n. PG/2021/0008806 del 20/01/2021, l'impresa individuale Casali Ornella, c.f. CSLRLL61E42I496E, P.IVA 01759280355 ha richiesto il subentro nella domanda di rinnovo di concessione prot. n. 4319 del 08/01/2007;
- alla domanda di subentro è stato allegato l'atto di donazioni e permuta, repertorio n. 92704 a firma Notaio Federico Grasselli di Gualtieri (RE) con il quale la sig.ra Casali Ornella risulta piena proprietaria degli appezzamenti di terreno siti in Comune di Scandiano (RE), località

Fellegara e censiti al fg. 6 mappali 79-80-85-246 e 247 del NCT di detto Comune, compreso il pozzo posto a cavallo dei mappali 79 e 85;

- con dichiarazioni sostitutive di atto notorio, assunte al medesimo protocollo della domanda di subentro, la sig.ra Ferroni Irene e il sig. Casali Emmore hanno dichiarato di non essere più interessati al rinnovo della concessione del pozzo di cui alla pratica REPPA2997 e hanno rinunciato alla restituzione del deposito cauzionale di 51,65 euro che potrà essere mantenuto per il rinnovo della concessione a nome dell’Az. Agr. Casali Ornella;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell’art. 50 della L.R. 7/2004 con cambio di titolarità e variante ai sensi degli artt. 28 e 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 197 del 17/07/2013, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino del Fiume Po (PG/2013/0189175 del 29/07/2013) che ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di adoperarsi per il risparmio della risorsa idrica da attuarsi preferibilmente con l'utilizzo di efficienti tecniche di irrigazione;
- Provincia di Reggio Emilia (PG/2013/0210873 del 02/09/2013) che ha espresso parere favorevole con la prescrizione di installare e mantenere idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata dalle falde;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/2014/0407541 del 03/11/2014) che ha comunicato: *“premesso che nell'area relativa alla richiesta non sono presenti canali e strutture irrigue in gestione al Consorzio, si informa che questo Consorzio non può erogare acqua, per uso irriguo agricolo, ai terreni di proprietà della ditta richiedente ubicati in località Fellegara e censiti catastalmente sul foglio 6 del comune di Scandiano”*;

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risultano effettuati i pagamenti dei canoni dovuti fino al 2021 compreso, quest'ultimo coperto con un versamento integrativo a quanto già versato in esubero negli anni precedenti;
- l'Az. Agr. Casali Ornella ha versato in data 15/03/2021, la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Ferroni Irene e Figli in data 11/04/2006, nella misura di 51,65;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione con cambio di titolarità e variante cod. pratica REPPA2997;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Casali Ornella, c.f. CSLRLL61E42I496E, P.IVA 01759280355, il rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità e variante di prelievo di acque pubbliche sotterranee, cod. pratica REPPA2997, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa REA1663) avente profondità di m 70,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Scandiano (RE), località Fellegara, su terreno di proprietà della sig.ra Casali Ornella, censito al fg. n. 6, mapp. n. 79; coordinate UTM RER = X: 633383; Y: 942177;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,00; portata media pari a l/s 0,67;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.150,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/03/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 12,24 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Casali Ornella, c.f. CSLRLL61E42I496E, P.IVA 01759280355 (cod. pratica REPPA2997).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa REA1663) avente profondità di m 70,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3,7, dotato di fenestratura a m 60 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Scandiano (RE), Località Fellegara, su terreno di proprietà della sig.ra Casali Ornella censito al fg. 6, mapp. 79; coordinate UTM RER = X: 633383; Y: 942177;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è utilizzata per l'irrigazione e i trattamenti di un vigneto di Ha 1.6735. La tipologia dell'impianto irriguo è a scorrimento.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.150,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 20 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato inferiore, identificato con il codice 2380ER-DQ2-CCI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2021 è pari a 12,24 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto ad adoperarsi per il risparmio della risorsa idrica da attuarsi preferibilmente con l'utilizzo di efficienti tecniche di irrigazione (Autorità di Bacino del Fiume Po - PG/2013/0189175 del 29/07/2013);
2. Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata dalle falde (Provincia di Reggio Emilia - PG/2013/0210873 del 02/09/2013).

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.